



**APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMI – AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA  
TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ**

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 e successive modifiche.

Sono considerati apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.640 e successive modifiche.

**Nel pubblico interesse si prescrive quanto appresso enunciato:**

- laddove sia prevista una qualsivoglia forma di vincita, erogata direttamente dalla macchina, questa non potrà mai essere superiore a quanto stabilito dalla legge;
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett.a) del T.U.L.P.S. saranno attivabili unicamente con monete metalliche ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (in monete metalliche);
- gli apparecchi e congegni automatici facenti parte della rete telematica (c.d. "videolottery terminal"-abbr.VLT) di cui all'art.110 comma 6 lettera b) del T.u.l.p.s. si attiveranno esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; gli stessi sono installabili solo nei locali stabiliti dall'art.9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.02.2010 e muniti della licenza di cui all'art.88 del T.u.l.p.s. rilasciata dal Questore;
- gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 7 lett. a), del T.U.L.P.S. privi di monitor – attivabili unicamente con monete metalliche di valore complessivo per ciascuna partita non superiore ad 1 euro, non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica";
- gli apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, comma 7 lett. c), del T.U.L.P.S. – attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche o gettoni per un valore non eccedente il costo della singola partita che non potrà superare i 2 euro;
- Gli apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lettera a) e c) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- E' fatto obbligo di esporre all'ingresso e all'interno dei locali targhe riportanti il materiale informativo, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio;
- E' fatto obbligo di riportare sugli apparecchi di cui all'art.10 comma 6 lettera A del T.U.L.p.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco;
- Divieto di qualsiasi gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (Art.721 C.p.).



COMUNE DI PESARO  
U.O. ATTIVITÀ ECONOMICHE  
VIA MANZONI, 34  
61021 PESARO (PU)

COMUNE DI PESARO  
U.O. ATTIVITÀ ECONOMICHE  
VIA MANZONI, 34  
61021 PESARO (PU)





## SANZIONI

Per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S..

Il titolare che nel suo locale (sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dall'art. 718 all'art.723 del c.p..

Per la mancata esposizione della presente tabella, quelle stabilite dall'art. 221 del T.U.L.P.S..

Qualora vengano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni contemplati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. il Questore può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti fino ad un periodo massimo di giorni 15 (quindici).

Le indicazioni contenute nella presente tabella costituiscono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco lecito o per l'installazione di apparecchi da gioco e ne costituiscono parte integrante.

La loro violazione e' punita ex artt.9- 17 e 17 bis del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

Pesaro li, 09.10.2024

**IL QUESTORE**  
**(MonteREALI)**

Firmato digitalmente da/Signed by:

FRANCESCA MONTEREALI

In data/On date:

mercoledì 9 ottobre 2024 17:29:09

L/L



COMUNE DI PESARO  
U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE  
VIA MANZONI, 34  
61121 PESARO (PU)

GRUPPO  
31/10/2024  
17:29:09

